



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 Reg. Delib.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **11,00**, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Su numero 3 componenti risultano:

		Presenti	Assenti
1	RATTI Francesco SINDACO	X	
2	MONTI Ferdinando VICE SINDACO - ASSESSORE	X	
3	GARZA Luciano ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **VISCO dr. Maurizio**.

Il Sig. **RATTI dr. Francesco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Rilevato che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.05.2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

Stabilito che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Gravellona Lomellina, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	-----
Enti strumentali partecipati	-----
Società controllate	-----
Società partecipate	A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.
	A.S.M. ISA S.P.A.
	GAL LOMELLINA S.R.L.
	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. (indiretta)

Dato atto che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Gravellona Lomellina, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2015, in quanto ultimo rendiconto disponibile, precisando che il dato numerico riferito ai "Ricavi caratteristici/Proventi della gestione" (desumibile da Conto Economico), inserito nella tabella sottostante, corrisponde al totale delle entrate del Rendiconto 2015 del Comune di Gravellona Lomellina, poiché trattandosi di ente con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, risulta esonerato, ai sensi dell'art. 227, c. 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dall'adozione dello stesso Conto economico:

	Comune di Gravellona Lomellina	%	Soglia
Totale attivo	2.058.705,20	10	205.870,52
Patrimonio netto	6.874.291,04	10	687.429,10
Ricavi caratteristici (Proventi della gestione)	1.993.243,94	10	199.324,39

Verificato, dunque, come previsto dalle norme vigenti, in base all'1% di partecipazione o alle suddette soglie di irrilevanza economica, sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2015 o all'ultimo bilancio disponibile, **restano esclusi** dal perimetro di consolidamento:

A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.	partecipazione inferiore al 1% (0,05%)
A.S.M. ISA S.P.A.	partecipazione inferiore al 1% (0,45%)
GAL LOMELLINA S.R.L.	partecipazione inferiore al 1% (0,40%)
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	partecipazione indiretta

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti tutti favorevoli

D E L I B E R A

- 1) **Di individuare**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gravellona Lomellina", i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	-----
Enti strumentali controllati	-----
Enti strumentali partecipati	-----
Società controllate	-----
Società partecipate	A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.
	A.S.M. ISA S.P.A.
	GAL LOMELLINA S.R.L.
	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. (indiretta)

- 2) **Di dare atto** che tutte le partecipazioni del Comune di Gravellona Lomellina sono escluse dal perimetro di consolidamento
- 3) **Di dare atto che** gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,
- **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA:**

PARERE ☒ FAVOREVOLE
 ☐ NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,
- **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

PARERE ☒ FAVOREVOLE
 ☐ NON FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (MORO Mariella)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27.01.2017 al 11.02.2017.

Addì, 27.01.2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Visco Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il 27.01.2017 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

E' esecutiva dal 06.02.2017 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Addì 06.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio